



**Aggiornamento sulla Legge N. 24/2017 di  
riforma della Responsabilità professionale  
CVS e PROFESSIONISTI SANITARI**

*Antonia Nini, Responsabile  
SOS Gestione Aziendale Sinistri AUSL RE*





# come nasce il CVS...

In passato: **rischio sanitario** completamente trasferito alle **assicurazioni**

Poi... **crisi di assicurabilità** del rischio sanitario per


Aumento generalizzato della litigiosità

Estensione della nozione di responsabilità

Elevato tasso di soccombenza in ambito civilistico

Aumento delle "voci" di danno e incremento entità dei risarcimenti

Aumento delle persone titolate al risarcimento



Aumento dei premi assicurativi

Riduzione delle garanzie assicurative

Introduzione e progressivo incremento delle **franchigie**

**Abbandono del mercato** da parte delle Compagnie italiane



## come nasce il CVS...

A causa della crisi di assicurabilità e per far fronte alle sempre più complesse necessità di gestione dei sinistri:

- le Aziende sanitarie si dotano di un organismo deputato alla valutazione dei sinistri:  
**Comitato Valutazione Sinistri (CVS)**
- la Regione Emilia Romagna, al termine di un lungo periodo di analisi del fenomeno adotta un **programma sperimentale di gestione diretta dei sinistri** (L. R. 13/2012 e s.m.i.)



# TAPPE DEL PROGRAMMA Regione Emilia-Romagna

## •DGR n. 1350/2012:

- approvazione del **programma regionale** per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie
- indicazioni alle Aziende sull'assetto organizzativo e sulle procedure di valutazione dei sinistri

## •DGR n. 1905/2012:

- Avvio della **sperimentazione** della gestione diretta dei sinistri

## •DGR n. 2079 del 23/12/2013:



2 fasce economiche:


- sinistri entro 250 mila euro a **gestione diretta** delle aziende
- oltre i 250 mila euro a **gestione condivisa con RER** con fondo regionale




**DGR n. 2079 del 23/12/2013**

# **Indicazioni alle Aziende**

- **Assicurare condizioni organizzative e sostanziali idonee a garantire la gestione diretta dei sinistri, rafforzando i ruoli di**
  - ❖ **Medico legale interno:**  
analizza il sinistro, senza scopi punitivi, con la stretta collaborazione dei professionisti, per orientare la strategia di gestione (transare o resistere) e contribuire alla gestione del rischio clinico
  -  ❖ **Comitato valutazione sinistri:**  
'monetizza' il danno e decide la strategia di gestione del sinistro (transare o resistere)
  - ❖ **Struttura legale e assicurativa:**  
Agisce direttamente nella fase di negoziazione del sinistro con il reclamante.
- **Alimentare il Data Base regionale per la rendicontazione della sinistrosità**  **OSSERVATORIO**








## Relazione clinica dei professionisti

- E' uno dei **presupposti** per una efficace valutazione del sinistro
- Viene richiesta al **Direttore** della Struttura Complessa e ai **professionisti** interessati nel sinistro. Il medico legale rimane a disposizione dei professionisti per fornire eventuale supporto nella stesura
- Le **finalità** sono:
  - ripercorrere sinteticamente la **cronistoria** degli accadimenti clinici
  - fornire la **spiegazione razionale ed obiettiva della condotta** dei sanitari ed una serena rappresentazione delle **difficoltà** eventualmente incontrate nel percorso diagnostico-terapeutico
  - fornire **elementi tecnico-scientifici** utili a sostegno delle scelte attuate
- Le valutazioni espresse nella Relazione devono possedere criteri di **obiettività** e, soprattutto, di **sostenibilità** in caso di eventuale prosieguo giudiziario.





*Servizio Assicurativo*

*Servizio Legale*

*Servizio Medicina legale –Gestione Contenzioso e .... ALTRO*



Il **CVS** è l'organismo tecnico deputato alla valutazione dei sinistri.

- E' **costituito** di minima da :
  - I Direttori del **S. Legale** e del **S. Assicurativo**
  - Il medico legale
  - Il Referente amministrativo del caso
- **valuta il caso** prendendo in esame il parere del medico legale aziendale e tutti gli elementi forniti dal professionista, anche alla luce di criteri non squisitamente medico legali, ma di "opportunità"



Il CVS decide se:

**a) rigettare** la domanda per mancanza di responsabilità professionale o assenza di danno risarcibile

**b) accogliere** la richiesta risarcitoria, con indicazione del soggetto incaricato della negoziazione e indicazione della somma entro la quale è autorizzato a transigere la vertenza

**c) sospendere** la valutazione, per supplemento di istruttoria

**I professionisti interessati vengono informati e coinvolti sull'esito** della valutazione del CVS



## LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie  
note: **Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017**

### Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

### Art. 13

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.



### LEGGE 8 marzo 2017, n. 24


Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017**

#### Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Le strutture sanitarie e  
sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni  
comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta  
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di  
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato,  
con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o  
l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude  
l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità  
amministrativa di cui all'articolo 9.



Sei in: Home » Leggi e Documenti » Disegni di legge

- Disegni di legge
  - I DDL più richiesti
  - Ricerca
  - Ricerca nei testi
  - Ricerca emendamenti
  - Testi dei disegni di legge
- Leggi e decreti sul sito Parlamento
- Interrogazioni mozioni Sindacato ispettivo
- Attività non legislative

Disegni di legge

**Atto Camera n. 3868**

XVII Legislatura

Segui l'iter

Dati generali | Testi ed emendamenti | Trattazione in Commissione | Trattazione in consultiva

Trattazione in Assemblea

Condividi

Versione per la stampa

Stampa l'intera scheda

----- Messaggio inoltrato -----

**Oggetto:**Rif. Trasmissione via sito - art. 13 Legge 24/2017 - innalzamento termini da 10 a 60 giorni

**Data:**Tue, 31 Oct 2017 14:31:33 +0100


**Mittente:**On. Federico Gelli <gelli\_f@camera.it>

**A:**aw.ugo.marinelli@gmail.com

Buonasera dott. Marinelli, la modifica della comunicazione nel testo della legge, che passa da 10 a 45 giorni, è stata approvata nel ddl Iorenzin a cui manca ancora il passaggio al senato.

Cordialmente,  
antonella teppati

<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46969.htm>







# RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

## FONTI NORMATIVE

- **ART. 28 della COSTITUZIONE**

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti"

- **D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**

"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"

- **LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20**

"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"

- **LEGGE 8 marzo 2017, n. 24**

"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"



## L. 14 gennaio 1994, n. 20

- **ART. 1** (mod. dall'art. 3 L. 639/96)

**La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave** ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali



## **L. 24/2017, art. 9**

### **Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa**

- l'azione di rivalsa nei confronti del professionista può essere esercitata solo in caso di **dolo o colpa grave**
- è esercitata dal Pubblico Ministero presso la **Corte dei Conti.**
- l'azione di rivalsa nei confronti del professionista può essere esercitata soltanto se egli è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento
- è fissato un **limite per l'importo della rivalsa** (triplo della retribuzione lorda di un anno)



# **COLPA GRAVE ??????**

*Corte dei Conti sezione Emilia Romagna*

*Sentenza n. 89 21/07/2015*

**NEGLIGENZA INSECUSABILE**  
**DISATTENZIONE MACROSCOPICA**  
**MARCHIANA IMPERIZIA**  
**IRRAZIONALE IMPRUDENZA**



**Assicurazione per DANNO ALL'ERARIO !!!**



## Flusso informativo per l'evento sentinella in Ospedale

